Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA — Sabato, 11 gennaio** — **Numero 8.**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*	Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi	AMMINISTRAZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 813 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvata, con la modificazione di cui al seguente art. 2, l'annessa Convenzione stipulata, in data 1° giugno 1907, fra i ministri dei lavori pubblici e del tesoro da una parte, e la Società italiana per le strade ferrate della Sicilia dall'altra, per la liquidazione della gestione della rete Sicula al 30 giugno 1905.

Art. 2.

Al credito dello Stato verso la Società per il deprezzamento del materiale rotabile sarà aggiunta la somma di L. 86,829.33 (ottantaseimila ottocentoventinove e trentatre).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.
CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

CONVENZIONE per la liquidazione della gestione della Rete Sicula.

Fra le Loro Eccellenze i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, nelle persone dei signori: avv. prof. comm. Emanuele Gianturco, e avv. comm. Paolo Carcano in rappresentanza del Governo; e il signor comm. Luigi Mauceri, vice-direttore generale della Società italiana per le strade ferrate della Sicilia (Società anonima, sede in Roma, capitale versato L. 20,000,000 in corso di ammortamento), in rappresentanza della Società medesima, come da delegazione risultante da deliberazione del Consiglio d'amministrazione in data 16 maggio 1907, che si allega alla presente, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1.

Gli accordi in data 20 aprile 1905 allegati al disegno di legge n. 252, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 28 giugno 1905, per la liquidazione, fra lo Stato e la Società per le strade ferrate della Sicilia, in rapporto alla gestione dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905, si intendono confermati, salvo le modificazioni di cui appresso.

Art. 2.

La liquidazione delle somme a debito od a credito dello Stato, in conseguenza della cessazione del contratto di esercizio della rete Sicula approvato con la legge 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª), verrà continuata ed ultimata in base ai criteri di determinazione specificati nell'allegato A della presente convenzione, il quale annulla e sostituisce l'allegato n. 1 al punto I degli stessi accordi 20 aprile 1905.

Art. 3.

Riguardo alla cessione degli studi o progetti delle ferrovie complementari o di altre linee della Sicilia, concordata al n. 1 del punto II dei ripetuti accordi, le cui condizioni rimangono invariate, la Società rinuncia alla riscossione della somma di lire 282,434.48 convenuta col Ministero dei lavori pubblici per detta cessione, come dall'apposito atto 9 febbraio 1907, ed autorizza inoltre lo Stato a riscuotere in proprio la somma di L. 40,000 dovuta dal signor visconte Combes de Lestrade, in virtù dell'atto 19 marzo 1907, per l'acquisto condizionato del progetto della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, nel quale atto lo Stato viene a surrogarsi alla Società.

Art. 4.

La compartecipazione dello Stato agli utili sociali eccedenti il 7.50 per cento lordo, a tutto l'esercizio 1904-905, rimane stabilita in applicazione dei punti II e VI dei precedenti accordi ed in seguito alla verifica contabile dei relativi bilanci, nella somma di L. 186,290.63.

Art. 5.

Essendo state effettuate, nelle forme prescritte dal contratto di esercizio sopraindicato, le operazioni di riconsegna della rete, il punto III degli accordi 20 aprile 1905 rimane annullato.

Riguardo alla somma di L. 1,128,903.26, di cui al punto stesso, somma che, per effetto di nuovi e migliori accertamenti (allegati B e C) e di altre domande presentate dalla Società dopo il 20 aprile 1905 (allegato D), ascende ora in totale a L. 1,485,581.64, resta stabilito che col pagamento dello complessive L. 405,000, di cui ai nn. 21 e 22 dell'allegato A alla presente Convenzione, la Società si intende tacitata di ogni suo avere per gli anzidetti titoli, rinunciando così alla richiesta maggior somma di lire 1,080,581.64.

Art. 6.

La Società acconsente inoltre ad elevare a L. 1,413.709.37 la somma di L. 1,000,000 che, secondo il punto V dei precedenti accordi, si era obbligata di corrispondere allo Stato sulla propria riserva straordinaria.

Art. 7.

Al pagamento delle somme liquidate o da liquidarsi a carico dello Stato in base al presente atto, operata la compensazione con quelle a carico della Società, e dedotti i diversi acconti già pagati, ascendenti complessivamente a L. 19,000,000, in conto capitale, all'infuori della somma pagata a parte per il riscatto del materiale di navigazione dello Stretto di Messina, sarà provveduto entro il 20 settembre e 20 dicembre 1907 ed entro il 20 giugno 1908, rispettivamente per il montare dei crediti ulteriormente resi certi e liquidi alle date medesime, salvo il pagamento a saldo.

L'interesse da conteggiarsi, nei rapporti tra Stato e Società per effetto della liquidazione e per le anticipazioni fatte dalla Società stessa a favore dei Fondi speciali, della Cassa aumenti patrimoniali per lavori eseguiti in conto fondi stanziati sul bilancio dello Stato, è fissato per il periodo posteriore al 30 giugno 1905, nella ragione semplice del 3 65 per cento, al netto della imposta di ricchezza mobile, anche rispetto al reddito industriale, restando ferme le condizioni di contratto pel periodo anteriore, sia riguardo al saggio, che alla decorrenza dell'interesse.

Art. 8.

Mediante gli accordi risultanti dal presente atto rimangono definite e transatte tutte le questioni che siano sorte o siano per sorgere fra il Governo e la Società, e, all'infuori degli effetti nascenti dagli accordi stessi e dei risultati della liquidazione delle diverse gestioni in corso di contabilità, s'intende cessato ogni rapporto di dare e di avere fra loro.

È fatto salvo ogni eventuale diritto dello Stato in dipendenza delle espropriazioni eseguite dalla Società per la costruzione delle linee contemplate dalla legge 20 luglio 1888, n. 5550, serie 3ª.

Rimane impregiudicata la questione concernente il disavanzo degli Istituti di previdenza del personale, e rimangono del pari correlativamente impregiudicate le questioni relative ai maggiori contributi che la Società ritiene esserle stati imposti dal Governo indebitamente verso i detti Istituti, e l'altra per sovratasse applicate dal Governo a trasporti ferroviari in virtù della legge 20 marzo 1900, n. 101, e per le quali la Società crede di aver diritto ad un compenso ai sensi dell'art. 15 del contratto di esercizio.

Art. 9.

Al presente atto ed a tutti quelli occorrenti alla sua esecuzione ed applicazione, sarà applicabile l'art. 37 del contratto di esercizio.

Art. 10.

Gli accordi risultanti dalla presente Convenzione e dall'allegato A, vengono presi dalle due parti corrispettivamente e correlativamente in via di transazione, e senza pregiudizio dei diritti ad esse competenti in relazione alle varie partite rispettive, per il caso che la Convenzione stessa non venga approvata, per quanto riguarda la Società, a norma dei propri statuti, entro il 15 giugno p. v., e, per quanto riguarda lo Stato, per legge, non più tardi del 31 dicembre p. v.

Roma, 1° giugno 1907.

Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il vice-direttore generale della Società italiana per le Strade ferrate della Sicilia
LUIGI MAUCERI.

Testi:
G. BERNASCONI.
CIGLIANA.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato A.

Situazione contabile contenuta negli accordi del 20 aprile 1905 aggiornata sulla base dei risultati delle operazioni di riconsegna della rete Sicula e delle risultanze della contabilità al 30 novembre 1906 colla indicazione dei criteri di componimento delle relative questioni.

NB. — La data del 30 novembre 1906 è quella dell'ultima contabilità accertata.

DEBITI DELLO STATO VERSO LA SOCIETÀ.

TITOLI DEL DEBITO	IMPORTO	ANNOTAZIONI
a) Conti patrimoniali.		
1. Materiale rotabile venduto dallo Stato alla Società e da riacquistarsi dallo Stato medesimo . . . . . L.	10,430,903 94	1. Consistenza inventariale tenuto conto delle riparazioni 1885 (L. 172,221.21).
2. Materiale rotabile acquistato dalla Società ai sensi della legge 25 febbraio 1900, n. 56 . . . . »	4,411,717 89	2. Quale verrà a risultare nell'ulteriore corso della liquidazione delle forniture ai sensi della Convenzione del 24 aprile 1900, con l'accreditamento allo Stato delle multe trattenute ai fornitori.
3. Materiale d'esercizio venduto dallo Stato alla Società al 30 giugno 1885 e da riacquistarsi dallo Stato medesimo come da inventario. . . . . »	1,249,977 21	3. Consistenza inventariale accertata dalla Commissione del 1885.
4. Materiale d'esercizio di proprietà sociale . . . . »	256,413 58	4. Lo Stato acquista questo materiale col deprezzamento del 15 per cento. Il valore del materiale stesso venne indicato dalla Commissione di riconsegna in lire 279,098.68 in base alla situazione inventariale; a questo valore si debbono aggiungere L. 18,314 90 che rappresentano il valore dei modelli delle officine e di altri materiali di esercizio, e dedurvi L. 26,000 per materiale rifiutato e per deficienze, più L. 15,000 importo dei piani e profili, di cui qui appresso.
4 *bis*. Piani e profili . . . . »	15,000 —	4-*bis*. I piani e profili consegnati dalla Società vengono acquistati per la somma di L. 15,000.
5. Approvvigionamenti e scorte. . . . . »	3,514,945 32	5. Questo montare risulta dagli atti della Commissione di riconsegna.
5 *bis*. Stampati, oggetti di cancelleria e materie di consumo in distribuzione al 30 giugno 1905 . . . . »	218,826 82	5-*bis*. Il valore inventariale di questi stampati ecc. fu indicato dalla Commissione di riconsegna in lire 247,976.89; da tale importo è stato stabilito di togliere L. 18,314.90 rappresentanti il valore dei modelli delle officine (vedi n. 4), più L. 2208.64 per erronei conteggi, più la somma di L 8626.54 fissata in linea transattiva come svalutazione di alcuni materiali.
6. Cauzione nelle Casse dello Stato, versata nel 1885. »	1,515,360 93	6. Si conferma la somma di cui contro.
7. Lavori eseguiti dalla Società in dipendenza dall'art. 96 del capitolato . . . . »	133,386 91	7. Risultato delle liquidazioni accertate dalla Commissione di riconsegna delle linee.
b) Debiti diversi dello Stato.		
8. Lavori e provviste in corso di liquidazione da portarsi a carico del bilancio dello Stato e dei fondi di riserva e Cassa aumenti patrimoniali . . . . . . »	775,449 08	8. Si ammette la somma che risulterà dai conti di liquidazione debitamente accertati dall'ufficio di riscontro e dal servizio 13° delle ferrovie dello Stato.
9. Materiale rotabile acquistato per le linee complementari . . . . »	6,103 05	9. Si ammetterà la somma che risulterà dai conti di liquidazione debitamente accertati dall'ufficio di riscontro e dal servizio 13° delle ferrovie dello Stato.
10. Ampliamento delle officine di Palermo e di Messina »	—	10. Si ammetterà la somma che risulterà dai conti di liquidazione debitamente accertati dall'Ufficio di riscontro e dal servizio 13° delle ferrovie dello Stato.
11. Lavori in conto capitale per ampliamento delle stazioni della rete principale . . . . »	—	11. Id. id.
12. Costruzioni per conto dello Stato a rimborso di spesa . . . . »	11,625 89	12. Id. id.
13. Spese per la causa Vella	—	13. La Società rinuncia a questa partita.
14. Spese per delimitazione ferroviaria in seguito alla formazione del nuovo catasto . . . . »	1,159 10	14. Si ammette in quanto riguardi la fornitura dei termini lapidei.

TITOLI DEL DEBITO	IMPORTO	ANNOTAZIONI
15. Ampliamento del ponte sul fiume Anapo . . . . L.	125,241 16	15. Sarà pagata alla Società la somma risultante dalla liquidazione già presentata al Ministero dei lavori pubblici
16. Migliorie apportate al caffè-ristorante di Termini »	—	16. La Società rinunzia a questa partita.
17. Concorso nell'esperimento per l'adozione del combustibile liquido per locomotive. . . . . »	20,000 —	17. Il concorso dello Stato si ammette nella somma di L. 20,000 su quella di L 35,228.17 spesa dalla Società, delle quali L. 25,222.44 per dazi doganali.
c) Noleggio del materiale rotabile.		
18. Noleggio di 110 carri e di una vettura salone . »	48,896 13	18. Cifra convenuta per contributo a carico del 3° fondo di riserva e della Cassa aumenti patrimoniali.
d) Materiale di navigazione.		
19. Noleggio del piroscafo *Toscana* . . . . »	4,000 —	19. È ammesso nella cifra di L. 4000.
e) Fondi di riserva e Cassa A. P.		
20. Saldo dei tre fondi e della Cassa A. P. . . . . »	1,022,811 75	20. La contabilità al 30 novembre 1906 porta un credito della Società per L. 1,022,811.75; si ammette il credito nella somma che verrà definitivamente accertata dalle liquidazioni e verifiche in corso.
f) Miglioramenti eseguiti dalla Società.		
21. Miglioramenti delle linee che hanno aumentato l'ente patrimoniale dello Stato . . . . »	150,000 —	21. La Società ha presentato un elenco di miglioramenti eseguiti alle linee per un importo di L. 661.751.71 (V. allegato *B*); si ammette il credito della Società limitatamente al montare di L. 150,000.
22. Miglioramenti apportati dalla Società al materiale rotabile, piroscafi e officine . . . . »	255,000 —	22. La Società ha presentato un elenco di miglioramenti eseguiti al materiale rotabile, ai piroscafi ed alle officine, per un importo di L. 690,124.94 (V. allegato *C*); si ammette il credito della Società limitatamente al montare di L. 255,000.

CREDITI DELLO STATO VERSO LA SOCIETÀ.

TITOLI DEL CREDITO	IMPORTO	ANNOTAZIONI
a) Conti patrimoniali.		
23. Importo delle deficienze di manutenzione delle linee . . . . L.	245,049 08	23. Importo determinato dalla Commissione di riconsegna.
24. Deprezzamento del materiale rotabile acquistato al 30 giugno 1885 . . . . »	275,450 85	24. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
25. Deprezzamento del materiale rotabile acquistato in dipendenza dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56 . »	133,888 56	25. Importo risultante dal prospetto presentato dalla Commissione di riconsegna.
26. Deprezzamento del materiale rotabile acquistato con fondi dello Stato dal 1° luglio 1885 al 30 giugno 1905 . . . . »	781,854 32	26. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
27. Riparazioni del materiale rotabile . . . . »	263,856 38	27. Importo complessivo delle spese di riparazione calcolate dalla Commissione di riconsegna del 1905 a carico della Società (L. 91,635.17 = 101,475.37 — 9,840 20), più quelle calcolate dalla Commissione di consegna del 1885 (L. 172,221.21. — Vedi n. 1).
28. Materiale rotabile distrutto . . . . »	7,901 55	28 Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
29. Deprezzamento del materiale d'esercizio acquistato al 30 giugno 1885 pel valore lordo di L 1,249,977 21 »	187,498 61	29. Importo risultante dai quadri della Commissione di consegna del 1885.
30. Materiale d'esercizio mancante o fuori uso alla mezzanotte del 30 giugno 1905 . . . . »	63,785 69	30. Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna.
31. Riparazioni al materiale d'esercizio non eseguite al 30 giugno 1905 . . . . »	2,051 81	31. Idem idem.
32. Deprezzamento del materiale d'esercizio acquistato per conto dello Stato durante il ventennio . . . »	181,551 30	32. Deprezzamento del 15 per cento sul valore inventariale del materiale di esercizio acquistato nel ventennio (L 1,210.341.99), escluso il materiale della sede di Roma, del Consiglio arbitrale e quello riscontrato mancante o fuori uso dalla Commissione di riconsegna.
33. Materiale d'esercizio esistente nella sede sociale di Roma che il Governo cede alla Società	23,732 68	33. Prezzo convenuto per la vendita e corrispondente al valore inventariale sotto deduzione del 15 per cento.

TITOLI DEL CREDITO	IMPORTO	ANNOTAZIONI
34. Deprezzamento del materiale d'esercizio di proprietà sociale . . . . L.	38,462 04	34. Deprezzamento convenuto fra le due parti.
35. Deprezzamento dei lavori eseguiti dalla Società in dipendenza dell'art. 96 del capitolato	10,706 91	35 Importo risultante dai conteggi della Commissione di riconsegna delle linee.
36. Svalutazione degli approvvigionamenti e materiali scartati dalla Commissione di riconsegna . . . . »	143,617 21	36. Valore determinato dalla Commissione di riconsegna. I materiali scartati dalla Commissione, per un importo inventariale complessivo di L. 76,493.46, restano a disposizione della Società.
b) Crediti diversi dello Stato.		
37. Residuo credito per materiali di proprietà dello Stato esistenti al 30 giugno 1885 . . . . L.	3,724 41	37. Si ammette.
38. Somma disponibile per la costruzione di una banchina di approdo al porto di Siracusa . . . . . »	—	38. Si ammette nella somma che risulterà tuttora dovuta.
39. Rimborso d'imposte fondiaria per volture catastali dal Demanio dello Stato alla Società . . . . . »	—	39. Si ammette nella cifra che sarà giustificata dagli effettivi abbuoni o rimborsi fatti ai singoli esattori.
40. Causa Martorana . . . . »	750 —	40. Si ammette a carico della Società la somma qui di contro indicata.

GIANTURCO
CARCANO
MAUCERI
BERNASCONI, *teste*
CIGLIANA, *teste*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato B.

Elenco dei lavori eseguiti dalla Società che hanno aumentato l'ente patrimoniale.

Lavoro n. 2024. Impianto di un binario nella stazione di Acquaviva (progetto in data 2 luglio 1902, spesa preventivata oltre il materiale metallico concesso gratuitamente dal R. Ispettorato) . . . . L.	8,495 67	Lavoro constatato dalla Commissione di riconsegna delle linee, come da verbale n. 49 del 20 luglio 1906.
» 2023. Ampliamento binari nella stazione di Licata (progetto in data 9 maggio 1903, spesa preventivata oltre il materiale metallico concesso gratuitamente dal R. Ispettorato). . . . . »	6,168 20	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 68 del 24 novembre 1906.
» 384. Sostituzione di rotaie d'acciaio da m. 9 del 1° tipo complementare a quelle di m. 6.30 di acciaio tipo Calabro-Siculo, fra Villarosa e Leonforte (per la sola mano d'opera, essendo il materiale fornito dal Governo) . . . . »	11,816 —	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 52 del 23 luglio 1906.
» 1900. Rafforzamento dell'armamento sulla linea Bivio Fiumetorto-Messina (metri lineari 165,409) . . . . »	140,000 —	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 58 del 25 ottobre 1906.
» 2036. Rafforzamento dell'armamento fra Castrogiovanni e Leonforte (metri lineari 10,732) . . . . »	9,083 56	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 52 del 23 luglio 1906.
» 712 *D*. Riduzione ad uso ufficio della rimessa vetture della stazione centrale di Palermo . . . . »	30,257 81	Si è chiesto il rimborso. Constatato come sopra. Vedasi verbale n. 46 del 17 luglio 1906,
» 839 *D*. Costruzione di un magazzinetto nella stazione di Siracusa per deposito degli attrezzi di manutenzione. . . . . »	563 13	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 22 del 26 aprile 1906.

Lavoro	Importo	Osservazioni
Lavoro n. 816 *D*. Costruzione di recinti formati con traverse fuori uso nelle stazioni di Milazzo o Barcellona, da servire per gli animali bovini in partenza . . L.	1,319 50	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 42 del 9 giugno 1906.
» 713 *D*-714 *D*. Costruzione di otto magazzinetti nelle stazioni di Palermo e Messina per l'uso dell'esercente del vagone-ristorante . . . . »	1,014 37	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 40 del 17 giugno 1906 per Messina e verbale n. 53 del 24 luglio 1906 per Palermo.
» 688 *D*-691. Applicazione dell'illuminazione a gas acetilene a 5 carrelli per visita alle gallerie . . . . »	1,868 33	
» 559. Impianto di tre garette in legname nella stazione di Catania . . . . . . »	120 —	Lavoro constatato dalla Commissione di riconsegna. Vedasi verbale n. 37 del 15 giugno 1906.
» 513 *D*. Costruzione di una garetta in muratura presso lo scambio n. 15 della stazione di Palermo . . . . »	71 57	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 53 del 24 luglio 1906.
» 672 *D*. Costruzione di una baracca in legname per dormitorio del personale di macchina nella stazione di Leonforte »	9,114 25	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 52 del 23 luglio 1906.
» 169 *D*. Costruzione di un ballatoio lungo gli scaffali del magazzino approvvigionamenti . . . . »	700 —	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 46 del 17 luglio 1906.
» Illuminazione a gas acetilene nella stazione di Termini (esclusi gli oggetti d'inventario). . . . . »	222 78	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 47 del 18 luglio 1906.
» 695 *D*. Illuminazione a gas acetilene del caffè nella stazione di Termini . . . . »	100 —	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta (esclusi gli oggetti di inventario). Vedasi verbale n. 47 del 18 luglio 1906.
» 696 *D*. Miglioramento nei locali del caffè della stazione di Termini	1,984 70	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale anzidetto.
Concorso della Società nelle spese pei provvedimenti contro la malaria (corrispondente al 15 per cento a carico dell'esercizio, oltre il 10 per cento come contributo sulla parte di spesa a carico della Cassa aumenti patrimoniali . . . . »	29,521 39	Corrispondente al 15 per cento a carico dell'esercizio, oltre il 10 per cento come contributo sulla parte di spesa a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali.
Contributo del 10 per cento a carico della Cassa aumenti patrimoniali, oltre quanto fu convenuto in appositi accordi . . . . »	180,143 09	
Consolidamento di 2 trincee fra Santa Caterina e Caltanissetta . . . . »	2,110 —	Lavoro constatato dalla Commissione di riconsegna delle linee. Vedasi verbale n. 8 del 2 febbraio 1906.
Allargamento dell'argine su varie tratte delle ferrovie complementari. . . . . »	16,000 —	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 56 del 23 ottobre 1906.
Impiego di mattonelle in cemento o di lastre in pietra nella rifazione dei pavimenti nei fabbricati nelle stazioni in sostituzione dei quadrelli comuni a mezza cottura. . . . . »	3,130 —	Lavoro constatato come sopra. Vedansi verbali numeri 6, 7, 21, 39, 47, 43, 52, 65, 66 e 67.
Costruzione di alloggi con cucina ad un piano ai km. 236+043 e 240+423 della linea Bicocca-Siracusa. »	3,000 —	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 16 del 26 aprile 1906.
Costruzione di forni da pane in molte case cantoniere e di cucine a tergo delle medesime. . . . . »	13,400 —	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedansi verbali numeri 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 35, 38, 39 e 52.
Riduzione ad alloggio di talune garette, aggregandovi un corpo aggiunto con cucina e forno. . . . . . »	10,500 —	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbali numeri 9, 13, 14, 15 e 52.
Pavimentazione del marciapiedi esterno della stazione di Giardini in pietrini di cemento e sostituzione di quadrelli di cemento a quelli ordinari nei pavimenti terreni di detta stazione . . . . »	2,232 21	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 29 del 15 giugno 1906.
Mano d'opera per la sostituzione delle compresse tipo Siculo, a quelle ordinarie 1° complementare sulle linee armate col suddetto tipo 1° complementare, il Governo avendo solo consentito di fornire i materiali . . . . »	4,228 25	Lavoro constatato come sopra. Vedasi verbale n. 50 del 21 luglio 1906
Ristuccatura dei giunti di paramento di tutte le opere d'arte e gallerie per riparare alle cattive qualità delle malte impiegate all'epoca delle costruzioni costituendo un risanamento delle murature. . . . . »	149,341 60	Su questo lavoro estendentesi sull'intera Rete fu più volte richiamata l'attenzione della Commissione. Vedasi verbale n. 7 del 24 gennaio 1906.

Graduale sostituzione delle tegole piane alle curve dei tetti dei fabbricati . . . . L.	12,000 —	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta, come rilevasi da molti verbali della stessa.
Spostamento di pesi a bilico di diverso tipo e portata per meglio utilizzarli in rapporto alle mutate condizioni del traffico . . . . »	2,568 59	
Impianto di nuove chiusure in muratura e vegetali, e miglioramento delle preesistenti con sostituzione di buoni materiali con le copertine murate in malta »	3,702 87	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedansi verbali numeri 5, 6, 9, 15, 18, 45, 47 e 50.
Modificazione delle punte degli aghi degli scambi 1° tipo complementare . . . . »	5,218 87	Lavoro rimasto in corso presso le officine al 30 giugno 1905 La somma di L. 5,218.87 rappresenta la parte di spesa sostenuta dalla Società fino alla data anzidetta.
Ricostruzione in muratura della baracca ed uso alloggi nella stazione di Sciara . . . . »	754 97	Lavoro constatato dalla Commissione di riconsegna. Vedasi verbale n. 47 del 18 luglio 1906.
Consolidamento della grande piattaforma girevole di m. 11.60 della stazione di Santa Caterina . . . »	1,000 —	Lavoro constatato dalla Commissione suddetta. Vedasi verbale n. 51 del 23 luglio 1906.
Totale . . . L.	661,751 71	
Meno la somma che lo Stato accredita alla Società »	150,000 —	
Resta il montare dei lavori eseguiti dalla Società in aumento dell'ente patrimoniale, su cui essa rinunzia ad ogni ulteriore compenso . . . . »	511,751 71	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato **C**.

Elenco dei lavori di miglioramento eseguiti dalla Società al materiale rotabile, alle officine ed ai piroscafi.

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
I. — *Miglioramenti alle locomotive.*		
1. Sostituzione dei tubi bollitori di ferro con quelli di rame a n. 12 locomotive tenders (gruppo 201 a 212). Per una locomotiva: Costo dei tubi di rame . . L. 5.600. » Costo dei tubi di ferro . . » 1,612. » (a dedursi) Differenza . . . L. 3,988. » × 12 =	47,856 —	Queste locomotive furono ordinate coi tubi bollitori di ferro, i quali dovettero essere ricambiati con quelli di rame dopo un breve periodo di servizio. Il cambio dei tubi fu una necessità di servizio, perchè con le acque dell'interno della Sicilia i tubi di ferro si perforavano in poco tempo e le macchine non potevano prestare servizio regolare.
2. Applicazione degli stantuffi con aste passanti a n. 11 locomotive di 3ª categoria ordinaria e 3ª G. V. Per una locomotiva: Materie . . . . L. 528.75 Mano d'opera . . . . » 428 90 Spese generali al 40 per cento » 171.56 Totale . . . L. 1,129.21 × 11 =	12,421 31	Applicazioni fatte per migliorare la tenuta degli stantuffi e impedire il logoramento dei cilindri, i quali andavano soggetti a rapida usura per il peso forte degli stantuffi a semplice asta.
3. Applicazione di n. 45 camicie di ghisa ai cilindri delle locomotive di 2ª categoria ordinaria. Per una locomotiva: Materie . . . . L. 144.95 Mano d'opera . . . . » 60. » Spese generali al 40 per cento . » 24. » Totale . . . L. 228.95 × 45 =	10,302 75	I cilindri possono ritenersi fra le parti che non dovrebbero essere ricambiate; mentre al contrario furono consegnati alla Società con una forte ovalizzazione causata dal peso notevole degli stantuffi per cui si era iniziata l'applicazione della doppia asta (vedi numero precedente). Per diminuire la spesa si applicarono poi le camicie ai cilindri.

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
4. Applicazione di n. 128 camicie di ghisa ai cilindri delle locomotive di 3ª categoria ordinaria e 3ª G. V. Per una locomotiva: Materie . . . . L. 178.07 Mano d'opera . . . . » 60. » Spese generali al 40 per cento . » 24. » Totale . . . L. 262.07×128=	33,544 96	Come al n. 3.
5. Applicazione di n. 93 specchi in ghisa ai cilindri delle locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria. Per ogni specchio: Materie . . . . L. 10.20 Mano d'opera . . . . » 91.60 Spese generali al 40 per cento » 36.64 Totale . . . L. 138.44×93=	12,874 92	Come al n. 4.
6. Sostituzione delle traverse di testa di legno con quelle di ferro a n. 42 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria. Per una locomotiva: Materie . . . . L. 152.06 Mano d'opera . . . . » 52 » Spese generali al 40 per cento » 20.80 Totale . . . L. 224.86×42=	9,444 12	Modificazione dimostrata necessaria per poter mantenere il telaio bene in sesto, andando soggetto a facili deformazioni col sistema antico delle traverse in legno
7. Sostituzione di n. 41 lungheroni di ferro dello spessore di mm. 26 con quelli di acciaio di mm. 28 alle locomotive di 2ª e 3ª categoria. Per ogni lungherone: Costo a nuovo del lungherone d'acciaio . . . . L. 867 » Materie . . . . » 61 » Mano d'opera . . . . » 281 » Spese generali al 40 per cento » 112 » Totale . . . L. 1,321 » A dedursi: costo del ferro vecchio a L. 0.08 il kg. per kg. 782 . . . L. 62.56 Restano . . . L. 1,258 44×41=	51,596 04	I lungheroni rappresentano la parte principale del telaio che il capitolato ammette possa avere la durata di 40 anni. Essendosi rotti i lungheroni di ferro di mm. 26, ciò vuol dire che esisteva difetto di tipo. Per diminuire la spesa del cambio lungheroni si adottò poi il provvedimento di rinforzare i tagli corrispondenti alla boccola con pianta in acciaio: quale spesa è stata approvata dal Governo a carico dei fondi speciali.
8. Sostituzione dei tiranti fra cielo e sopracielo del focolaio con i traversoni a n. 33 locomotive di 3ª categoria ordinaria: Per una locomotiva: Materie . . . . L. 383.14 Mano d'opera . . . . » 346.77 Spese generali al 40 per cento » 138.71 Totale . . . L. 868.62×33=	28,664 46	Dato il forte lavoro delle locomotive sulle linee di montagna, il sistema di armamento a tiranti dava luogo a forti deformazioni alla parte superiore della piastra a tubi e ciò causava perdite di acqua che compromettevano la marcia dei treni: per cui si dovette ricorrere al sistema di armatura a traversoni.
9. Sostituzione delle piastre tubulari di ferro della camera a fumo con quelle di rame a n. 39 locomotive di 3ª categoria e 3ª di manovra. **Per una locomotiva:** Costo della piastra di rame nuova . . . . L. 682.85 Costo della piatra di ferro . . » 157.50 Differenza . . . L. 525.35×39=	20,483 65	Per la natura delle acque le piastre a tubi della camera a fumo si corrodevano alla parte inferiore e davano luogo a perdite compromettenti la marcia del treno.

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
10. Sostituzione delle piastre tubolari di ferro per camera a fumo con quelle di rame a n. 17 locomotive di 4ª categoria. Per una locomotiva: Costo della piastra di rame nuova . . . . L. 965,32 Costo della piastra di ferro. . » 221,50 Differenza . . . L. 743.82×17=	12,644 94	Come a n.
11. Sostituzione del cavalletto di cambio marcia a leva con quello a vite a n. 34 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria. Per una locomotiva: Materie . . . . L. 82.34 Mano d'opera . . . . » 129 » Spese generali al 40 per cento. » 51.60 Totale . . . L. 263.44×34=	8,956 96	È questo un vero miglioramento nel senso di garantire l'incolumità del macchinista nell'eseguire la manovra della inversione marcia.
12. Sostituzione e spostamento delle valvole di ritenuta semplici con quelle doppie a n. 101 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria. Per una locomotiva: Materie . . . . L. 94.68 Mano d'opera . . . . » 46 » Spese generali al 40 per cento. » 18.40 Totale . . . L. 159.08 A dedursi per materie inservibili . . . . » 25.20 Differenza . . . L. 133.88×101=	13,521 88	Le antiche valvole mancavano di rubinetto a valvola di intercettazione, per cui avveniva di dover levare la macchina dal servizio quando si verificava un accidentale incaglio nella introduzione di acqua.
13. Costruzione ed applicazione della tettoia a n. 16 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria. Per una locomotiva: Materie . . . . L. 55.48 Mano d'opera . . . . » 198. » Spese generali al 40 per cento » 79.20 Totale . . . L. 332.68×16=	5,322 88	Lavoro reso necessario per la protezione del personale di macchina perchè la tettoia esistente era del tutto insufficiente. Lavoro già iniziato dalle Meridionali prima del 1885.
14 Sostituzione di n. 60 fanali di vecchio modello con quelli di nuovo tipo a vetri variabili a n. 20 locomotive di 2ª e 3ª categoria ordinaria. Costo medio di un fanale di nuovo modello . . . . . L. 45. »×60=	2,700 —	Il ricambio è stato fatto perchè si rese necessario di aver maggior luce e poter facilitare le segnalazioni col ricambio dei vetri colorati, e per ridurli ad un tipo unico.
15. Sostituzione degli iniettori a coni fissi con quelli a coni mobili a n. 85 locomotive di 2ª e 3ª categoria. Costo di due iniettori nuovi L. 295 » Costo di due iniettori fuori uso . . . . » 39.60 Differenza . . . . . L. 255.40 × 85 =	21,709 —	La sostituzione fu fatta per garantire la corsa dei treni, perchè con gli iniettori a coni fissi si andava incontro a frequenti rifiuti di azione degli stessi per incrostazioni interne dovute alla natura delle acque.

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
16. Sostituzione degli oleatori « Tendloff » con quelli « Vacuum » a n. 164 locomotive. Somma che si pagherà alla « Vacuum » sino al 30 giugno 1905 in ragione di L. 1 per ogni 1000 chilometri locomotiva: Percorrenza effettuata da agosto 1903 a giugno 1904 Km. 4,496,000 Percorrenza da effettuarsi da luglio 1904 a giugno 1905 » 5,580,000 Sommano . . . . Km. 10.076,000 Km. 10,076,000 × 1 ‰ = L. 10,076 » A dedursi: materiale inservibile degli oliatori « Tendloff » n. 164 × Kg. 5 × L. 2 . . . . » 1,640 » L. ——	8,436 —	L'oliatore « Tendloff » fu già messo a spese della Società per impedire che il fuochista camminasse sulla banchina durante la corsa. Il nuovo oliatore rappresenta un miglioramento sul Tendloff perchè automatico. Questi oliatori sono forniti dalla « Vacuum Oil Company » mediante pagamento di lira una per ogni mille chilometri-locomotiva.
17. Modifica della sospensione sul carrello e modifica dell'albero di comando della distribuzione delle prime 7 locomotive di 2ª a carrello per unificare il tipo a quello migliore della 2ª fornitura . L. 8,000 » Applicazione di cilindri più grandi ad una locomotiva di 2ª a carrello . . . . » 1,500 » Modifica delle bielle motrici e modifica dell'attacco fra macchina e tender, necessarie perchè questi organi erano troppo deboli nelle prime 17 locomotive di 4ª . . » 8,000 » Ingrossamento dei cerchioni . . » 2,500 »	20,000 —	
II. — *Miglioramenti ai veicoli.*		
18. Trasformazione di n. 14 carrozze di 1ª e 2ª classe dal tipo francese al tipo Pietrarsa. Per una carrozza: Materie . . . . L. 1,772.58 Mano d'opera . . . . . » 1,044.20 Spese generali al 40 0/0 » 417.68 Totale . . . L. 3,234.46 × 14 × 0.54 =	24,452 28	Per tipo antiquato e disadatto al servizio si è ritenuto di cambiarlo in occasione di grandi riparazioni. Ammesso anticipo di ricostruzione di circa 10 anni si addebita la sola quota che andrebbe a carico dei fondi speciali di circa 54 per cento. Anche questo lavoro era già stato iniziato dalle Meridionali.
19. Trasformazione di n. 23 carrozze di 2ª classe dal tipo francese al tipo Pietrarsa. Per una carrozza: Materie . . . . L. 1,634.45 Mano d'opera . . . . » 1,278 — Spese generali al 40 0/0 . . » 511.20 Totale . . . L. 3,423.65 × 23 × 0.54 =	42,521 22	Come al n. 18.
20. Trasformazione di n. 36 carrozze di 3ª classe dal tipo francese al tipo Pietrarsa. Per una carrozza: Materie . . . . L. 985 88 Mano d'opera . . . . » 813.40 Spese generali al 40 0/0 . . » 325.36 Totale . . . L. 2,124.64 × 36 × 0.54 =	41,302 98	Come al n. 18.

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
21. Trasformazione di n. 9 carrozze di 3ª in carrozze atte al trasporto di pacchi postali e riduzione delle casse dal tipo francese al tipo Pietrarsa. Per una carrozza: Materie . . . . L. 780 94 Mano d'opera . . . . » 665.30 Spese generali al 40 per cento » 266.12 Totale . . . L. 1,712.36×9×0 40=	6,164 40	Per le ragioni di cui al n. 18, salvo che l'anticipo del rinnovamento si può in media ritenere di 15 anni.
22. Soppressione della ritirata a n. 10 bagagliai-posta per ingrandire il compartimento postale. Per un bagagliaio: Materie . . . . L. 109.53 Mano d'opera . . . . » 297 » Spese generali al 40 per cento » 118.80 Totale . . . L. 525.33×10=	5,253 30	Il miglioramento fu richiesto dalla posta e fu fatto a spese sociali.
23. Applicazione del freno e della relativa garetta a una carrozza di . . . classe. Per una carrozza: Materie . . . . L. 290.72 Mano d'opera. . . . . » 325 » Spese generali al 40 per cento » 130 » Totale . . . L. 745.72 × 1=	745 72	Provvedimento necessario perchè mancavano le carrozze a picco.
24. Innalzamento del telaio a n. 298 carrozze. Per una carrozza: Materie . . . . L. 4.32 Mano d'opera. . . . . » 40.88 Spese generali al 40 per cento » 16.35 Totale . . . L. 61 65 × 298=	18,371 70	Lavoro necessario per la sicurezza della circolazione treni, essendo i respingenti ad altezza notevolmente inferiore a quella adottata per il materiale di nuova costruzione, pur essendo i due tipi entro i limiti di tolleranza delle norme ministeriali.
25. Innalzamento del telaio a n. 558 carri. Per ogni carro: Materie . . . . L. 10.64 Mano d'opera. . . . . » 16.40 Spese generali al 40 per cento » 6 56 Totale . . . L. 33.60 × 558=	18,748 80	Per le stesse ragioni di cui al n. 24, dovendo i carri entrare in composizione dei treni viaggiatori.
26. Applicazione delle maniglie di sicurezza per gli agganciatori a n. 101 veicoli. Per ogni veicolo: Materie . . . . L. 2.40 Mano d'opera . . . . » 4 » Spese generali al 40 per cento » 1 60 Totale . . . L. 8 » × 101=	808 —	Lavoro richiesto dalle nuove norme 14 febbraio 1902.
27. Trasformazione di tre vetture miste di prima e seconda classe e terrazzini in vetture ristoranti. Per le tre carrozze: Materie . . . . L. 8,232.33 Mano d'opera . . . . » 8,413.89 Spese generali al 40 per cento. » 3,365.56 Totale . . . L.	20,011 78	La trasformazione fu fatta per corrispondere alle esigenze del pubblico, specialmente di quello forestiero

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
28. Trasformazione di n. 10 bagagliai dal tipo francese al tipo Pietrarsa. Per un bagagliaio: Materie . . . . L. 821.22 Mano d'opera . . . . » 564.50 Spese generali al 40 per cento, » 225.80 Totale . . . L. 1,611.52×10×0.28=	4,512 20	Per le stesse ragioni di cui al n. 18, salvo che l'anticipo di anni 25 e la quota a carico dei fondi speciali è del 28 per cento.
29. Impianto illuminazione ad acetilene in sostituzione dei fanali ad olio « La Fourie et Potel », a n. 3 carrozze tipo Pullmann. Per una carrozza . . . . . . L. 550 » × 3=	1,650 —	Per le stesse ragioni di cui al n. 27.
30. Sostituzione di n. 708 ruote con mozzo in ghisa corrispondenti a 354 assi montati per veicoli con ruote a disco pieno: Costo di due ruote con disco pieno (cerchio escluso) 344×0.60= . . . . . . L. 206 » Mano d'opera . . . . » 10 » Spese generali al 40 per cento. » 4 » Sommano . . . L. 220 » Valore delle ruote vecchie versate, kg. 200×0 05 = . . » 10 » Spesa per ogni coppia di ruote. L. 210 » Per coppie 354=210×354=	74,340 —	Le ruote in ferro hanno durata uguale a quella del veicolo, e la Società ha dovuto far questo ricambio per difetto di tipo. Non si tien conto del ricambio dell'asse, quantunque gli assi con ruote a disco pieno siano più robusti e con il colletto di 85 mm. invece di 80.
31. Sostituzione del gancio e del tenditore da 8 tonnellate con quelli da 12 tonnellate a n. 839 veicoli. Per un veicolo: Materie . . . . L. 80.20 Mano d'opera . . . . » 19.80 Spese generali al 40 per cento » 7.92 L. 107.92 A dedurre: pel servamento del materiale fuori uso . . . . » 4.48 Differenza . . . L. 103.44×839=	86,786 16	La sostituzione è stata fatta per garantire la sicurezza di circolazione dei treni, perchè i ganci di vecchio tipo si rompevano con troppa frequenza e causavano continui dimezzamenti di treni.
32. Sostituzione del tenditore semplice con quello doppio, tipo Surth, a n. 140 veicoli. Per un tenditore: Peso del doppio tenditore Kg. 64 Peso del tenditore semplice. . . . . » 40 » Differenza . . . Kg. 24×L. 0.60=L. 14.40 L. 14.40×140×2=	4,088 —	Sostituzione fatta per uniformarsi alle nuove norme ministeriali 14 febbraio 1902.
III. — *Miglioramenti agli impianti delle officine.*		
33. Acquisto di una coloritrice ad aria compressa sistema « Lampo » e relativo impianto nelle officine di Palermo . . . . »	2,000 —	La spesa rappresenta un miglioramento nella lavorazione perchè la macchina ha dato buoni risultati, producendo una pitturazione migliore che a mano nelle parti incavate in cui non può penetrare il pennello.

SPECIFICAZIONE DELLA SPESA	IMPORTO	ANNOTAZIONI
34. Messa in opera delle due spianatrici specchi e due barenatrici cilindri (2 officine). Apparecchio per piegare tubi di grosso diametro (officina Messina). Spostamento maglio a vapore dalla officina di Messina a quella di Palermo (fondazioni, tubolature) . . L.	3,000 —	
IV. — *Lavori e provviste per i piroscafi.*		
35. Modificazione delle mensole e dei cuscinetti di spinta delle ruote dei ferry-boats Scilla e Cariddi »	6,233 53	La Commissione di collaudo presieduta dal comm. Masdea, pur riconoscendo l'utilità della modificazione, non volle però ammettere l'importo in aumento del valore dei ferry-boats. Questo lavoro si rese necessario per impedire le continue avarie delle ruote propulsatrici che si manifestavano nei primi tempi di esercizio per un difetto di costruzione.
36. Spese relative ai collaudi eseguiti e da eseguirsi dai funzionari sociali presso ditte nazionali ed estere fornitrici dei materiali occorrenti alla costruzione dei due nuovi ferry-boats nei cantieri di Ancona e Palermo . . . . »	4,500 —	Per la fornitura dei piroscafi la Società non percepisce nessuna quota di indennizzo di tali spese.
37. Spese inerenti al collaudo dei due ferry-boats anzidetti, dopo che saranno ultimati: Metà dell'importo presuntivo di L. 4000 . . . »	2,000 —	Nella fornitura precedente dei due piroscafi attualmente in esercizio, si divise a metà col Governo la spesa analoga.
38. Stipendi di due macchinisti di garanzia dei nuovi ferry-boats per i mesi di febbraio e marzo rispettivamente a tutto giugno 1905: (Mesi 5 + 4) = mesi 9 × lire 350 = ... »	3,150 —	Spesa di collaudo che va a gravare sulla Società, causandole un onere di esercizio superiore a quello che avrebbe senza l'obbligo dei macchinisti di garanzia.
Totale . . . L.	690,124 94	
Meno la somma che lo Stato accredita alla Società »	255,000 —	
Resta l'ammontare dei lavori di miglioramento dei rotabili su cui la Società rinunzia ad ogni ulteriore compenso . . . . L.	435,124 94	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Allegato **D**.

Ulteriori domande avanzate dalla Società dopo il 20 aprile 1905

DOMANDE	IMPORTO	ANNOTAZIONI
1. Rimborso della spesa per i progetti del nuovo allegato *B* fatti eseguire da apposito personale straordinario e consegnati alla direzione compartimentale di Palermo . . . . L.	42,518 84	La Società rinuncia a qualunque compenso per tutti i titoli di cui contro.
2. Rimborso della somma spesa dalla Società per fare eseguire gli studi pel rafforzamento delle travate metalliche . . . . »	32,485 64	
3. Rimborso della spesa di un modello (Archetipo) di ferry-boats . . . . »	2.781 48	
4. Quote di spese generali sull'importo del materiale metallico acquistato a carico della cassa per gli aumenti patrimoniali e del 2° fondo di riserva. . . »	33,215 64	
5. Spese per pratiche di espropriazioni per vertenze relative alla proprietà della sede stradale pendenti al 1° luglio 1885, e definite dalla Società nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato . . . . »	3 431 59	
6. Risanamento massicciata lungo le linee litoranee (titolo 99) . . . . »	8,502 80	
7. Rimborso delle spese di sorveglianza del materiale mobile in corso di costruzione al 30 giugno 1905. »	10,776 —	
Totale . . . . . L.	133,704 99	

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro dei lavori pubblici
BERTOLINI.

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il numero 5 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 della legge 31 maggio 1903, n. 254, è sostituito il seguente:

« Possono fare operazioni di prestito alle Società cooperative per la costruzione e per l'acquisto di case popolari o economiche, o ai loro soci, agli enti morali ed alle Società di beneficenza, di cui nell'art. 22 della legge, ed alle Società di mutuo soccorso che assumono tale servizio:

« 1° Tutte indistintamente le Casse di risparmio ordinarie;

« 2° Le Banche popolari e le Società ordinarie e cooperative di credito;

« 3° I Monti di pietà;

« 4° Le istituzioni pubbliche di beneficenza;

« 5° Gli enti morali legalmente riconosciuti, indicati nell'art. 22 della legge;

« 6° Le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;

« 7° Le Società e le imprese di assicurazione;

« 8° Le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione;

« 9° La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

« 10° Gl'Istituti di credito fondario.

« Le istituzioni pubbliche di beneficenza, in correlazione all'art. 28 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, possono, con l'approvazione dell'autorità tutoria, impiegare nei detti prestiti, e sino a un quinto, i capitali esuberanti alla loro gestione ordinaria.

« I prestiti potranno essere dati ad un interesse non superiore al 4.50 per cento, e per una misura non eccedente i due terzi del valore accertato delle case popolari od economiche se i prestiti non sono pure garantiti con un'assicurazione sulla vita, e non oltre i 7 decimi di detto valore quando sono pure garantiti con una assicurazione sulla vita.

« Nel regolamento per la esecuzione della presente legge saranno stabiliti i limiti e le condizioni alle quali le Casse di risparmio, i Monti di pietà, le Società di mutuo soccorso, le Associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione e la Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, potranno fare le operazioni di prestiti.

« Le istituzioni indicate nel capoverso precedente possono anche acquistare obbligazioni od azioni interamente versate delle Società per case popolari od economiche, con le modalità stabilite nel regolamento.

« I beni immobili urbani che le Associazioni od imprese tontinarie o di ripartizione possono acquistare ai termini dell'articolo 1, n. 2, della legge del 7 luglio 1907, n. 533 possono anche consistere in case popolari od economiche da cedere con ammortamento semplice o assicurativo alle Società cooperative instituite a norma della presente legge fra i soci della rispettiva impresa tontinaria o di ripartizione ».

Art. 2.

All'articolo 2 della legge è sostituito il seguente:

« I prestiti alle Società cooperative, di cui nell'articolo 1, possono essere fatti tanto all'ente sociale, quanto ai soci che abbiano conseguito la proprietà delle case.

« Le Società devono stabilire nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 5 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione non possa distribuirsi ai soci per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito e versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai.

« A deroga di quanto è disposto nella prima parte dell'art. 224 del Codice di commercio, i soci delle Società cooperative per case popolari o economiche possono avere una quota sociale maggiore di cinquemila lire, ma non superiore a lire diecimila.

« Alle Società predette può essere annessa una sezione speciale di consumo pei soci, con assegnazione di una parte del capitale sociale, con norme statutarie speciali e con gestione e contabilità distinte e separate. Gli utili della sezione devono essere assegnati interamente al fondo per le case popolari o economiche.

« Gli atti costitutivi, gli statuti e gli atti modificativi delle Società cooperative predette, devono essere, dopo di avere adempiute le formalità prescritte dagli articoli 90, 91, 93 e 94 del Codice di commercio, inviati al Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale li pubblicherà nel Bollettino delle Società per azioni dopo di avere accertato che sono conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la esecuzione di essa ».

Art. 3.

È aggiunto l'articolo seguente:

« Art. 2 *bis*. — Possono conseguire i prestiti di cui nell'art. 1, le Società di mutuo soccorso le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche a vantaggio dei propri soci. Esse possono stabilire nei loro statuti che l'interesse o il dividendo, non mai superiore al 5 per cento, invece di essere attribuito alla Società o distribuito ai soci, sia destinato ad incremento dei contributi dei soci inscritti alla Cassa

nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai. Eguale destinazione può darsi all'avanzo delle attività della sezione speciale quando questa si sciolga e si liquidi.

« La sezione speciale delle Società di mutuo soccorso deve essere regolata da norme statutarie. L'approvazione di esse, quando si tratti di Società operaie legalmente riconosciute secondo la legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovrà seguire secondo le norme stabilite dalla legge predetta, e quando si tratti di Società autorizzate con R. decreto, sarà data pure con R. decreto. Nel primo caso le norme statutarie dovranno riportare anche il visto del ministro di agricoltura, industria e commercio.

« Quando la Società di mutuo soccorso non sia legalmente riconosciuta, deve chiedere al ministro di agricoltura il riconoscimento della sezione speciale con le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

Art. 4.

Alla prima parte dell'art. 3 della legge è sostituita la seguente:

« I prestiti concessi dagl'Istituti indicati nell'art. 1 alle Società, ai soci proprietari di case e agli altri enti per le case popolari o economiche, devono essere garantiti da prima ipoteca sulle case da questi possedute o vendute ».

In fine dell'art. 3 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Le Amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato hanno facoltà di ritenere sugli stipendi dei propri impiegati acquirenti o inquilini di case costruite da Società cooperative o da Istituti autonomi, le quote di prezzo convenute o le rate di affitto, quando le Società o gli Istituti predetti ne facciano espressa domanda. Quando le Società o gl'Istituti abbiano delegato all'Istituto mutuante la parte delle ritenute che le Amministrazioni pubbliche dipendenti dallo Stato sono autorizzate a fare sugli stipendi, a tale delegazione non può prevalere altra cessione e non sono ammessi pignoramenti o sequestri sulle ritenute stesse.

« Le inscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto mutuante saranno valide, non ostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno al quale la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

« Una prima anticipazione del mutuo, anche in conto corrente garantito da ipoteca, e non maggiore del decimo del mutuo definitivo, potrà essere fatta alla firma del contratto. Le anticipazioni successive non potranno essere fatte se non a misura che l'edificio progredirà, in modo che ogni quota del mutuo sia garantita dal terreno e dalle opere costruite nella misura prevista dall'art. 1°.

Art. 5.

All'art. 4 della legge è sostituito il seguente:

« Saranno stabiliti nel regolamento, sia in rapporto al valore locativo netto, sia in rapporto alle condizioni edilizie ed igieniche, i criteri per determinare il carattere delle case popolari o economiche per ammetterle ai beneficî della presente legge.

« Nel regolamento saranno inoltre stabilite le norme secondo le quali dovrà essere graduato il valore locativo netto di ciascuna abitazione od appartamento, corrispondente al reddito imponibile ai sensi della legge d'imposta sui fabbricati, depurato anche della spesa di assicurazione contro gli incendi.

« Le modificazioni recate al valore locativo per una nuova revisione dell'imposta sui fabbricati, non avranno in nessun caso per effetto di far cessare prima del termine i beneficî concessi dalla presente legge ».

Art. 6.

Alle parole della prima parte dell'art. 5 della legge: « Il compratore deve pagare il prezzo di acquisto ... » sono sostituite le seguenti: « Il compratore può pagare il debito per l'acquisto . . . ».

Sono soppressi il secondo e il penultimo capoverso.

Alle parole del terzo capoverso: « si stipula presso Istituti nazionali che, non avendo scopo di speculazione, non distribuiscono dividendi ad azionisti » sono sostituite le seguenti: « si stipula presso Istituti nazionali di assicurazione sulla vita ».

In fine dell'articolo è aggiunto il seguente capoverso:

« L'assicurazione produce il suo effetto dalla sottoscrizione della polizza ».

Art. 7.

Dopo la prima parte dell'art. 6 della legge è aggiunto il seguente capoverso:

« Però per le Società per case popolari o economiche, le esenzioni di cui nell'art. 27, n. 9, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, sulle tasse di bollo, e nell'art. 153, n. 3, della legge (testo unico) 20 maggio 1897, n. 217, sulle tasse di registro si estendono sino a 10 anni dalla costituzione della Società e fino a quando il capitale effettivamente versato abbia raggiunto 200,000 lire ».

In fine dell'art. 6 predetto è aggiunto il seguente capoverso:

« Il rimborso della detta eccedenza di tassa dovrà essere chiesto dalla Società nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa costruita. Agli atti complementari di mutuo rappresentanti la differenza fra le somme date originariamente dagli enti sovventori, di cui all'art. 1, e il costo reale della costruzione sono applicabili le agevolazioni tributarie contenute nell'art. 6, primo capoverso, della legge 31 maggio 1903, n. 254 ».

Art. 8.

All'art. 8 della legge è sostituito il seguente:

« Ai mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dalle Casse di risparmio e dai Monti di pietà e Società cooperative per le case popolari o economiche e per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'art. 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

« Le disposizioni del citato art. 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Società cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri Enti morali e Società indicati nel precedente art. 1, entro venti anni dall'attuazione della presente legge ed in conformità della medesima.

« Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Società cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche ».

Art. 9.

Agli articoli 9 e 10 della legge è sostituito il seguente:

« Qualora, per trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica e acquisti un valore superiore al massimo legale, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti ».

Art. 10.

Nella prima parte dell'art. 11 della legge, dopo le parole: « Il compratore di una casa popolare » sono aggiunte le altre: « o economica »:

All'ultimo capoverso dell'articolo predetto sono sostituiti i seguenti:

« Durante il periodo dell'ammortamento del prezzo il compratore di una casa popolare o economica potrà affittarla in conformità delle norme da stabilirsi col regolamento.

« Nel caso che il prestito è fatto direttamente al socio, la Società costruttrice interviene nel contratto per assicurarsi i benefizi consentiti dal presente articolo ».

Art. 11.

Alla prima parte dell'art. 13 della legge è sostituita la seguente:

« In caso di mancato pagamento di una somma che rappresenti la metà di un'annualità dovuta, sulla semplice richiesta della Società costruttrice, il contratto si riterrà risoluto di diritto e la casa, senza pagamento di tasse, ritornerà in possesso della Società che potrà rivenderla ad altri secondo le norme della presente legge ».

Alla seconda parte dello stesso art. 13, è sostituita la seguente:

« Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al prezzo della prima vendita al socio espropriato, dopo di aver trattenuto quanto ancora questo socio deve alla Società e restituita la somma delle annualità già da esso pagate con i relativi interessi, dedotta la somma coi relativi interessi che egli avrebbe dovuto pagare come pigione della casa dal giorno in cui ne entrò in possesso a quello della risoluzione del contratto, l'avanzo eventuale è ripartito per metà fra la Società e il debitore espropriato ».

Art. 12.

Dopo il terzo capoverso dell'art. 18 della legge, sono aggiunti i seguenti:

« Per la costruzione degli alloggi per le classi meno agiate e degli alberghi popolari che i Comuni faranno entro 10 anni dalla pubblicazione della presente legge, essi possono ottenere prestiti dalla Cassa dei depositi e prestiti alla ragione d'interesse normale. Al pagamento delle quote annue d'interesse pei prestiti predetti concorrerà lo Stato in ragione non superiore ad un sesto della spesa relativa, mediante stanziamento all'uopo iscritto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

« Per ottenere questi prestiti i Comuni devono dimostrare di non poterne sostenere l'intero onere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento.

« Lo stanziamento non dovrà eccedere L. 50,000 all'anno ».

In fine allo stesso art. 18 è aggiunto il seguente capoverso:

« Qualora un Comune il quale si è assunto il servizio delle case popolari, sia nella forma di servizio pubblico a' sensi della prima parte del presente articolo, sia in economia a' sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1903, n. 103, abbia fondato o voglia fondare nel medesimo Comune un Istituto autonomo per le case popolari, può conferire al detto Istituto autonomo tutto o parte del capitale già assegnato al servizio diretto delle case popolari. La deliberazione deve essere presa nelle condizioni previste dal precedente capoverso del presente articolo ».

Art. 13.

All'art. 20 della legge è sostituito il seguente:

« I comuni nei quali sia riconosciuta la necessità di risanare quartieri insalubri o di provvedere alla deficienza di alloggi e di case popolari o economiche, dovranno compilare, a norma degli articoli 86 e 93 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per utilità pubblica, i rispettivi piani regolatori e di ampliamento.

« Per l'esecuzione del piano di ampliamento i Comuni, qualora non abbiano aree disponibili, sono autorizzati a valersi dell'art. 22 della citata legge, domandando l'espropriazione dei terreni compresi nel piano medesimo.

« I termini stabiliti dalla legge predetta per la pro-

cedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con ordinanza del prefetto da pubblicarsi a norma di legge.

« Le indennità di espropriazione di tutti gli immobili occorrenti per la costruzione degli alloggi o delle case popolari o economiche, saranno valutate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

« Qualora gli atti per la espropriazione siano stati iniziati colle norme di procedura in vigore, dal giorno della pubblicazione della presente legge, potranno essere proseguiti secondo le disposizioni contenute in questo articolo.

« Le aree fabbricabili, risultanti dalle espropriazioni, potranno essere vendute o concesse temporaneamente anche a privati.

« Il maggior valore che si realizzi all'atto della vendita o alla fine delle concessioni temporanee a chiunque fatte, sarà assegnato al fondo speciale costituito dal Comune per provvedere alle case popolari e alle opere edilizie di carattere igienico.

« Saranno di preferenza liberati dalle servitù militari i terreni concessi per la costruzione di case popolari o economiche fatte a tenore della presente legge ».

Art. 14.

È aggiunto il seguente articolo:

« Art. 20 *bis*. — Stabilita col piano regolatore la delimitazione delle aree destinate alla costruzione di case popolari o economiche da parte delle Società e degli Istituti indicati nella presente legge, il Comune ha l'obbligo di provvedere, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile e all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli di uso pubblico ».

Art. 15.

All'ultimo capoverso dell'art. 22 della legge è sostituito il seguente:

« Alle persone o agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli Istituti autonomi o delle Società di beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura stabilita nell'art. 1 sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorchè quello del rimborso delle somme erogate, devolvendosi l'avanzo del patrimonio alle locali Congregazioni di carità, quando si renda necessaria la liquidazione degli Istituti o delle Società ».

È aggiunto inoltre all'art. 22 il seguente capoverso:

« Nel caso di Società di beneficenza che costituiscano una sezione speciale per le case popolari o economiche, quando questa debba essere liquidata, l'avanzo del patrimonio di essa potrà essere assegnato, in tutto o in parte, alla Società stessa o ad altre istituzioni per case popolari o economiche ».

Art. 16.

Sono aggiunti gli articoli seguenti:

« Art. 22 *bis*. — Sulle annualità che siano state assegnate agl'Istituti autonomi per le case popolari dai Comuni o da enti pubblici sottoposti alla vigilanza dello Stato, per la costituzione del capitale di esercizio degl'Istituti stessi, questi potranno fare operazioni di credito con la Cassa dei depositi e prestiti per conseguire l'anticipazione delle somme ad essi assegnate, a condizione che i relativi prestiti siano assunti e garantiti dai Comuni a termini delle leggi che disciplinano la Cassa dei depositi e prestiti, salvo ai Comuni stessi il diritto di rivalsa verso gli altri enti che hanno concesso le annualità.

« I prestiti non potranno avere durata maggiore di cinquant'anni.

« Al pagamento degl'interessi sui prestiti medesimi concorrerà lo Stato in ragione di un sesto della spesa annua, mediante assegnazioni da iscriversi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, entro il limite indicato nell'art. 12.

« Art. 22 *ter*. — Gl'Istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati ad emettere obbligazioni nel limite indicato dall'art. 171 del Codice di commercio, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

« Le obbligazioni possono essere da 50 e da 100 lire; e gl'Istituti pagheranno a titolo di tassa di bollo centesimi cinque per ogni obbligazione da 50 lire e centesimi dieci per ogni obbligazione da L. 100.

« La tassa di negoziazione è ridotta al quarto in conformità dell'art. 6 della legge 31 maggio 1903, n. 254 ».

Art. 17.

All'art. 26 della legge è sostituito il seguente:

« Ferme le disposizioni contenute nel capo IV, non si potrà procedere alla espropriazione forzata della casa popolare o economica che in mancanza di altri beni mobili o immobili, fatta eccezione pei crediti previsti dalla presente legge, pei crediti dell'imprenditore della costruzione e pei crediti degli operai che vi hanno lavorato ».

Art. 18.

Al capo IX « *Disposizioni finali* » e agli articoli 27 e 28 della legge sono sostituiti: il capo IX « *Disposizioni generali* » e gli articoli seguenti:

« Art. 27. — Presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio è instituita una Commissione centrale per le case popolari o economiche, composta di nove membri, oltre il segretario. Ne fanno parte due rappresentanti del Ministero di agricoltura, industria e commercio, un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno e delle finanze, ed un rappresentante della Cassa dei depositi e prestiti. Ne fanno inoltre parte un

rappresentante del Consiglio superiore del lavoro e un rappresentante del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali, designati da ciascuno nel proprio seno. Gli altri due componenti della Commissione sono designati dagli Istituti autonomi per le case popolari, con le norme stabilite nel regolamento.

« Il presidente della Commissione è nominato fra i suoi componenti dal ministro d'agricoltura, industria e commercio.

« Alla Commissione saranno sottoposti tutti i regolamenti da emanarsi per la esecuzione della presente legge, nonchè tutte le questioni che con l'applicazione della presente legge hanno speciale attinenza, escluse però quelle concernenti l'applicazione della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, e successive per l'imposta sui fabbricati in quanto non sia derogata dalla presente, ed esclusa ogni ingerenza nella concessione dei prestiti.

« Essa si metterà in rapporti coi Comitati locali per le case popolari od economiche e ogni anno presenterà al ministro d'agricoltura, industria e commercio una relazione sulla esecuzione della legge, sulla legislazione straniera e sui risultati di essa in materia di abitazioni operaie e a buon mercato.

« Con decreto Reale saranno stabilite le norme per la costituzione e il funzionamento della Commissione centrale ».

« Art. 28. — In ogni Comune in cui si costruiscono case popolari, sarà costituito, a cura del sindaco, un Comitato locale per le case popolari o economiche.

« Costituito il Comitato locale, il sindaco ne darà partecipazione al prefetto della Provincia, indicando i singoli membri che lo compongono e da chi eletti, e altresì chi è stato eletto presidente.

« Il prefetto ne darà comunicazione al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale, sentita la Commissione centrale, provvederà all'annunzio da dare nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e da questo annunzio la corrispondenza del Comitato locale con le autorità e coi privati, sottoscritta dal presidente o vice presidente, godrà della franchigia postale.

« Le carte e gli atti relativi al Comitato locale per le case popolari sono custodite nell'archivio comunale, ed il Comune darà al Comitato l'uso di un locale per le sue adunanze.

« Le norme per la costituzione e per il funzionamento dei Comitati locali saranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge ».

« Art. 29. — I Comitati locali hanno il compito d'incoraggiare la costituzione di Società per case popolari, le costruzioni di case sane e a buon mercato, sia da parte di privati che di Società, per la locazione o la vendita a persone poco agiate, di promuovere l'igiene delle case.

« In particolare spetta al Comitato locale per le case popolari, di accertare se le case popolari o economiche rispondono alle condizioni di legge, salvo quanto riguarda il valore locativo delle case, rilasciando un apposito certificato da presentare alle agenzie delle imposte dirette. Dove non esiste il Comitato locale il certificato è rilasciato dal sindaco.

« Qualora l'agente delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per fruire delle agevolazioni fiscali, comunicherà all'interessato questa sua decisione motivata, contro la quale potrà presentarsi ricorso, in via amministrativa, alle Commissioni per i reclami riguardanti le imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui fabbricati, in quanto riguarda l'accertamento del reddito o valore locativo della casa e al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per quanto si riferisce alle altre condizioni per ritenere la casa popolare o economica ».

« Art. 30. — Nei Comuni nei quali esistono Istituti autonomi per case popolari o economiche ai quali i Comuni stessi abbiano delegato le facoltà ad essi conferite dall'art. 18 della legge, le Amministrazioni di detti Istituti possono compiere gli uffici attribuiti dalla presente legge ai Comitati locali.

« Art. 31. — Le disposizioni contenute nella presente legge sono applicabili anche agli enti morali ed alle Società cooperative costituite legalmente prima della pubblicazione della legge 31 maggio 1903, n. 254, purchè si conformino alle norme stabilite in quella e nella presente legge ».

« Art. 32. — Con regolamento da approvarsi e da modificarsi quando occorra, con decreto Reale, promosso dal ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentiti la Commissione centrale di cui all'art. 27 e il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per la esecuzione della presente legge ».

« Art. 33. — È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi del 31 maggio 1903, n. 254 e del 14 luglio 1907, n. 555 e nella presente ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
F. COCCO-ORTU.
LACAVA.
CARCANO.
ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero **DXXXIII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testamento olografo del cav. dott. Achille

Bucchia, pubblicato in Rovigo addì 13 giugno 1900 per notar Giovanni Giolo;

Veduto l'atto di transazione stipulato in data 28 marzo 1907 fra la R. Università di Padova e la signora Argia Goth vedova Bucchia, con cui a tacitazione di ogni eventuale diritto spettante alla Università stessa la detta signora destinò la somma di L. 35,000 alla istituzione di una o più borse di studio, da intitolarsi al nome del defunto suo marito e da conferirsi con le modalità che fossero stabilite dal Consiglio accademico con l'approvazione dell'autorità competente a favore di giovani che avessero compiuto gli studi in medicina e chirurgia presso quell'Ateneo;

Veduta l'istanza del rettore della R. Università di Padova per l'erezione in ente morale della fondazione « Achille Bucchia » e l'approvazione del relativo statuto, proposto dal Consiglio accademico della stessa Università;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La fondazione « Achille Bucchia » presso la R. Università di Padova è eretta in ente morale e ne è approvato il relativo statuto, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO
della fondazione « Achille Bucchia »

—

Art. 1.

È costituita nella R. Università di Padova la fondazione « Achille Bucchia », col capitale di L. 35,000 investito in rendita consolidata dello Stato.

Art. 2.

La fondazione he per iscopo di conferire una Borsa di perfezionamento all'estero nelle scienze mediche, strettamente inteso esclusa cioè ogni disciplina attinente alla chirurgia.

A tale scopo ogni due anni sarà pubblicato per cura del rettore nella prima metà di aprile un concorso per una Borsa di studio di L. 2000.

Art. 3.

I concorrenti devono essere di nazionalità italiana ed avere compiuto con notevole profitto nell'Università di Padova l'intero corso degli studi di medicina e chirurgia da non più di quattro anni.

Art. 4.

Ogni concorrente dovrà entro il 15 di maggio presentare l'istanza corredata dei documenti seguenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di nazionalità;

3° attestato di buona condotta;

4° certificato degli studi percorsi e dei punti conseguiti nelle prove degli esami speciali e di laurea;

5° certificato comprovante le condizioni economiche dell'aspirante e della sua famiglia;

6° dichiarazione della disciplina medica nella quale l'aspirante intende di perfezionarsi.

Sarà tenuto conto inoltre di eventuali altri titoli o pubblicazioni dei concorrenti.

Art. 5.

Il concorso è giudicato non più tardi del mese di giugno dal Consiglio della Facoltà di medicina e chirurgia con preferenza al concorrente che abbia superato gli altri negli studi di clinica medica.

A parità di merito fra due o più concorrenti dovrà preferirsi quello che si trovi in condizioni economiche meno agiate.

Il Consiglio della Facoltà decide a maggioranza assoluta di voti con una relazione scritta, nella quale indica l'Istituto o gli Istituti superiori esteri presso cui il perfezionamento debba aver luogo.

Entro la prima metà di luglio la deliberazione del Consiglio della Facoltà di medicina verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio accademico, che non entra nel merito e giudica soltanto della regolarità del concorso.

Art. 6.

Il sussidio dura un anno, ma chi ne gode lo perde qualora contravvenga alla disposizione dell'art. 7.

Art. 7.

Chi gode il sussidio deve ogni bimestre fornire al rettorato della R. Università di Padova la prova della frequenza ai corsi seguiti all'estero. Alla fine dell'anno dovrà presentare alla Facoltà di medicina e chirurgia di Padova una particolareggiata relazione sulle risultanze dei propri studi.

Art. 8.

Il pagamento del sussidio sarà futto dall'economato della R. Università di Padova in due rate. La prima sarà pagata dopo che sia pervenuto al rettorato il terzo certificato di frequenza, la seconda dopo che la Facoltà medica-chirurgica avrà non più tardi del mese di luglio approvata la relazione contemplata nel precedente art. 7.

Art. 9.

La fondazione è diretta ed amministrata dal rettore.

Art. 10.

Se la Borsa messa a concorso non venga assegnata per deserzione del concorso o insufficienza di titoli dei concorrenti il concorso verrà riaperto l'anno successivo.

Art. 11.

Gli eventuali avanzi della gestione annuale andranno in aumento del patrimonio della fondazione e saranno secondo opportunità e convenienza impiegati in rendita del debito consolidato italiano.

Costituito così un fondo di riserva sufficiente specialmente allo scopo di far fronte a eventuali nuovi oneri fiscali gli ulteriori aumenti si accumuleranno fino a che si abbia una somma onde costituire una seconda Borsa di perfezionamento all'estero di L. 2000 e così di seguito.

Articolo transitorio.

Il primo concorso della fondazione verrà aperto quando

siansi accumulate rendite per un importo non inferiore a L. 1500, qualora, per aggravi fiscali, non sia possibile bandire fino dal principio il concorso per l'intero premio normale, stabilito dall'art. 2 capov. del presente statuto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del ministro delle finanze:

N. DXXXIV (Dato a Roma, il 15 dicembre 1907), col quale si approva il regolamento per l'applicazione della tassa sul bestiame deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Forlì, nelle adunanze del 23 agosto e del 25 ottobre 1907, in sostituzione del regolamento approvato con R. decreto 6 settembre 1902, n. CCCXXX.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re**, *in udienza del 2 gennaio 1908, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Pantelleria (Trapani).*

SIRE!

Malgrado l'opera attiva spiegata dal commissario straordinario, numerosi ed urgenti problemi di vitale importanza per il comune di Pantelleria restano tuttora insoluti, nè sarebbe possibile definirli in breve tempo.

Tali sono il riordinamento degli uffici, la sistemazione del patrimonio e della finanza comunale, specialmente in riguardo dell'appalto del dazio e della compilazione dei ruoli delle tasse; la formazione del bilancio 1908 e la revisione dei conti 1906 e 1907; il regolamento organico degli impiegati; la definizione delle pratiche per la costruzione degli edifici municipale e scolastico.

Necessita quindi sia prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pantelleria, in provincia di Trapani;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pantelleria è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO ATTIVO PERMANENTE.

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 22 dicembre 1907:

Levi Giulio, capitano 31 fanteria, trasferito nel corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 1° dicembre 1907:

Ambrosini Lodovico, capitano in aspettativa per sospensione dall'impiego, richiamato in servizio dal 17 dicembre 1907.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 21 novembre 1907:

Valle cav. Angelo, capitano medico 6 artiglieria campagna, collocato in posizione ausiliaria, per ragione di età, dal 16 dicembre 1907.

IMPIEGATI CIVILI.

Amministrazione centrale della guerra.

Con R. decreto del 22 dicembre 1907:

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti di 2ª classe nominati applicati di 3ª classe nell'Amministrazione centrale della guerra dal 1° gennaio 1908:

Tomba Augusto — Perrotta Federico (a scelta) — Paralupi Carlo — Kaesse Luigi (a scelta) — Gallia Carlo — Castellani Olinto (a scelta).

UFFICIALI IN CONGEDO.

Ufficiali di complemento.

Con R. decreto del 5 dicembre 1907:

Odorizzi cav. Dante, tenente contabile colonia Eritrea, cessa di appartenere al ruolo degli ufficiali di complemento per ragione di età ed è inscritto collo stesso grado e colla stessa anzianità, a sua domanda, nel ruolo degli ufficiali di milizia territoriale del corpo stesso.

Con R. decreto del 22 dicembre 1907:

Landini Giovacchino, sergente in congedo illimitato proveniente dai volontari di un anno, laureato in medicina e chirurgia, nominato sottotenente medico di complemento.

Ufficiali di milizia territoriale.

Con R. decreto del 5 dicembre 1907:

Perez cav. Girolamo, capitano contabile — Pasquali Luigi, tenente contabile — Morgari Rodolfo, id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di milizia territoriale per ragione di età e sono inscritti collo stesso grado e colla stessa anzianità, a loro domanda, nel ruolo degli ufficiali di riserva del corpo stesso.

Con R. decreto del 22 dicembre 1907:

Pandolfi Roberto, tenente medico, accettata la dimissione dal grado.

Ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 3 dicembre 1907:

Zuccaro cav. Benedetto, maggiore contabile — Berti cav. Ettore, id. id. — Barteri Andrea, id. id., cessano di appartenere al ruolo degli ufficiali di riserva per ragione di età, conservando il grado con la relativa uniforme.

Con R. decreto del 22 dicembre 1907:

Cozi Gaetano, capitano medico, accettata la dimissione dal grado

Ricompense al valor civile.

Con R. decreto del 19 maggio 1907:

Medaglia di bronzo.

Locatelli Ugo, allievo carabiniere, si gettava completamente vestito nel Canal Grande, e ad onta della forte corrente, della oscurità della notte e del freddo intenso, salvava una donna che vi si era buttata per suicidarsi — Venezia 19-20 dicembre 1906.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Direzione generale dei servizi elettrici)

AVVISO.

Il giorno 8 corrente, in Motta Visconti, provincia di Milano, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, 10 gennaio 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d' importazione è fissato per oggi, 11 gennaio, in lire 100.00.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell' industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

10 gennaio 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	102 04 09	100 17 09	101.93 82
3 1/2 % *netto*.	100 86 —	99 11 —	100.76 39
3 % *lordo*....	69 50 —	68.30 —	68.83 44

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Concorso per esame a tre posti di allievo-ingegnere nel R. corpo delle miniere.

Gli esami per il concorso a tre posti di allievo-ingegnere nel R. corpo delle miniere, che con l'avviso del 28 ottobre u. s., erano fissati per i giorni 20 e seguenti del corrente gennaio, avranno luogo invece nei giorni 27 e seguenti del prossimo marzo.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso è prorogato al 10 marzo p. v.

Roma, addì 9 gennaio 1908.

Il ministro
COCCO-ORTU.

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Sulle trattative fra il Giappone e gli Stati Uniti d'America si hanno oggi poche ma interessanti notizie ed esse ci vengono fornite da un dispaccio che il *New Yerk Sun* riceve da Tokio e secondo il quale l'ambasciatore americano presso il Wikadi avrebbe chiesto un accordo per iscritto diretto a limitare la emigrazione giapponese negli Stati Uniti ad un certo numero di persone all'anno ed avrebbe presentato anche uno schema di tale accordo al Governo giapponese, il quale però si mostra assai riluttante a mettere per iscritto una tale promessa.

Questa notizia è confermata dal corrispondente da Tokio del *Daily Telegraph*, il quale telegrafa:

« I negoziati fra gli Stati Uniti e il Giappone continuano. Gli stati Uniti domandano una restrizione, entro un certo limite fissato, del numero degli emigranti. Ma il Giappone è restio a farlo, ritenendo che una restrizione si potrà formare automaticamente con una diminuzione della emigrazione annuale.

« Gli Stati Uniti domandano pure un accordo scritto e questo è uno dei punti dai quali rifugge il Governo giapponese, perchè teme, con un accordo scritto, di dare un'arma in mano all'opposizione che le potrebbe accusare di non sostenere abbastanza la dignità del paese ».

*
* *

La questione dell'annessione del Congo al Belgio, si dibatte tuttora fra il Governo di Re Leopoldo ed il Parlamento. Questo ha nominato una Commissione di diciassette membri, la quale è incaricata di esaminare i vantaggi e gli svantaggi dell'annessione e proporre definitivamente l'accettazione o il rigetto del trattato stipulato fra il Ministero belga e gli amministratori dello Stato libero del Congo.

La Commissione ha chiesto al Ministero numerose informazioni e spiegazioni, alle quali il Governo ha risposto dando alcune comunicazioni interessanti sul dominio di Katanga e sulle ricchezze minerarie in quel distretto. Lo Stato belga non ha, in virtù del trattato, altro obbligo che di continuare lo sfruttamento attuale delle foreste « da buon padre di famiglia »

Nel caso in cui la fondazione della Corona cessasse di esistere, i beni faranno ritorno al fondatore come persona privata, a meno che questi non faccia uso della facoltà a lui riservata di attribuire quei beni ad una istituzione, ad una persona o ad un istituto pubblico. L'intenzione del fondatore è di usare di questa facoltà nel caso di approvazione del progetto da parte delle Camere. Le Società commerciali congolesi continueranno, dopo l'annessione, ad essere sottoposte alla legislazione congolese e coloniale, e non alla legge belga.

Il Governo spiega poi il programma all'esecuzione del quale il Re sovrano vuole consacrare le rendite della fondazione della corona. Queste rendite, che sono di sei milioni, e possono anche essere quadruplicate, saranno consacrate in parte alla creazione di numerose scuole per i negri al Congo belga, all'istallazione delle colonie di educazione e di scuole professionali e alla costruzione di ospedali.

Crediti rilevanti saranno dedicati alla campagna contro la malattia del sonno. La fondazione aiuterà l'opera dei missionari cattolici. Il Governo fornisce numerosi particolari sulla situazione finanziaria e sopratutto sui fondi di garanzia dei lotti del Congo.

Il Governo dichiara che, se il trattato presentato alla Camera non fosse approvato, il sovrano fondatore tornerebbe nella situazione di quando il contratto non era ancora firmato.

***

Con la sottomissione dei Beni Snassen, la tranquillità ristabilita al confine algerino e l'occupazione fatta dai francesi della Kasbah di Mediuna, s'avrebbe da ritenere che l'anarchia fosse cessata nel Marocco. Invece non è così, ed un dispaccio da Tangeri, 9, alla *Morning Post* dice:

« Una grande agitazione è stata causata fra i cabili delle vicinanze di Fez dalla notizia che la città di Sefro, che si trova a circa 20 km. a sud di Fez, è stata invasa da un'orda della tribù degli Aityus. Il quartiere ebreo fu saccheggiato; le autorità non fecero un passo per impedire la invasione o respingere i saccheggiatori.

« A Mequinez, a circa 50 km. all'ovest di Fez, la popolazione prese un'attitudine minacciosa ed attaccò gli uffici del dazio e dei tabacchi, domandando che le tasse fossero tolte. Le autorità, temendo gravi eccessi, furono costrette ad accettare queste condizioni.

Queste notizie assumono speciale importanza per il fatto che oggi ne trasmette il telegrafo, che cioè Mulay Hafid, del quale da parecchio più non si parlava, sia stato proclamato Sultano a Fez, cioè proprio nella capitale dell'Impero.

La notizia è così telegrafata da Tangeri, 10, al *Daily Mail*:

« Mulai Hafid è stato proclamato Sultano nelle due principali moschee di Fez. Tutti gli sceriffi e i notabili erano presenti. L'impressione è grande ».

Telegrafano da Marrakesch allo stesso giornale: Il caid Ben Cadour, che il Sultano Abd el Aziz aveva inviato con forti contingenti per proteggere le tribù degli S' Craihna contro Mulai Hafid, è passato, con tutto il suo esercito, i suoi tre cannoni e le bandiere, al pretendente.

***

Un incidente abbastanza grave è surto fra la Persia e la Russia. In proposito un dispaccio da Teheran 9, al *Lokal Anzeiger* di Berlino dice:

« I negozianti russi domiciliati a Tebris hanno chiesto la protezione del loro Governo in seguito alla situazione politica malsicura. Nella città russa di confine Djulfa, a piedi dell'Ararat, furono concentrati 700 uomini con tre cannoni. Qui regna perciò grande effervescenza. Il Parlamento chiese spiegazioni alla legazione Russa ».

Il *Berliner Tageblatt* conferma l'incidente ed aggiunge che il Parlamento accolse con viva soddisfazione l'offerta del rappresentante della Germania per l'appianamento della crisi.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

CLASSE DI SCIENZE MORALI, STORICHE E FILOLOGICHE

Adunanza del 5 gennaio 1908

Presiede il socio barone ANTONIO MANNO direttore della Classe

Il socio Francesco Rossi presenta per l'inserzione negli Atti una nota col titolo: Del copto come base degli studi egittologici ».

Il socio De Sanctis presenta pure per gli Atti un suo saggio su « L'Attide di Androzione e un papiro di Oxyrhynchus ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re ha ricevuto ieri, in udienza di congedo, il prof. Wladimiro Zamerthal, già insegnante alla R. Università di Roma, che recasi a stabilirsi a Buenos Aires.

Il Sovrano s'interessò della nostra fiorente Colonia nella capitale argentina, ed ebbe parole di plauso e di augurio per lo Zamerthal.

Per l'inchiesta sull'esercito. — L'*Agenzia Stefani* comunica da Torino in data di ieri: La prima sottocommissione della Commissione d'inchiesta sull'esercito, proseguendo oggi (10) i suoi lavori a Torino, ha sentito nella seduta antimeridiana i tenenti Alfieri e Conte ed il capitano Ferrari del 91° fanteria e nella seduta pomeridiana i tenenti Petitti e Negri ed i capitani Perini e Lanzini del 26° fanteria ed il tenente Ovazza ed il capitano Provale del 25° fanteria.

Per i fatti della Somalia. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« Il ministro degli esteri ha ricevuto stamane un telegramma del nostro reggente la Legazione di Addis Abeba, partito da Addis Abeba la mattina del 10, alle ore 9, e così concepito:

« Ricevo telegrammi di V. E. Agisco immediatamente presso Menelik conformandomi istruzioni ».

Conferenza Ferri all'Associazione della stampa. — Sull'interessante, appassionante argomento dello spiritismo l'on. Enrico Ferri tenne iersera all'Associazione della stampa l'annunziata conferenza.

Vi assisteva un pubblico numerosissimo, eletto fra cui notavansi parecchie signore e cospicue notabilità del Parlamento, dell'esercito, della scienza.

Con attenzione profonda l'uditorio seguì per quasi due ore il dotto conferenziere, plaudendolo spesso e con una vera ovazione alla chiusura.

Una lunga e divertente serie di proiezioni fu pregevole complemento alla conferenza tutta a base scientifica e brillante.

All'Associazione della Stampa. — I soci professionisti dell'Associazione della Stampa periodica italiana, sono convocati in assemblea straordinaria per lunedì 13 gennaio alle ore 11 antim. per discutere sul seguente ordine del giorno:

1. Questione della facoltà di prova nei processi di diffamazione a mezzo della stampa.

2. Proposte relative ad altre riforme della legislazione penale in materia.

Occorrendo una seconda convocazione resta questa fissata, sin d'ora, per la sera dello stesso giorno alle ore 21.

Nel porto di Genova. — I dati del movimento commerciale accertato dalla R. dogana per il porto di Genova stabiliscono un aumento complessivo di circa tonnellate 140,000

verificatosi nell'anno 1907 in confronto al precedente anno 1906, con un aumento vario in alcune merci e specialmente nei carboni e con notevole diminuzione nelle voci grano e granone.

Gli introiti doganali risultano inferiori a quelli del decorso anno 1906 di oltre 8 milioni, in dipendenza della minore importazione di grano e granturco (sulle cui voci si introitarono in meno oltre 15 milioni) e della riduzione del dazio sul petrolio.

Nelle cifre sopraindicate sono compreso le rimanenze dell'anno 1906, come nella statistica del 1906 vi è il riporto delle rimanenze del 1905. Così si dica per gli anni antecedenti.

Ciò posto s'intende come nelle cifre del movimento complessivo del 1907 non possano trovarsi comprese le merci arrivate negli ultimi giorni di dicembre e non ancora presentate allo sdoganamento, merci che figureranno nella statistica del 1908.

Nelle riviste. — *La fotografia artistica*, l'elegante rivista internazionale, pubblicata e diretta a Torino dal signor Annibale Cominetti, ha chiuso degnamente col numero del dicembre u. s. venuto testè in luce, il suo quarto anno di esistenza.

Il testo sceltissimo, in lingua italiana e francese tratta argomenti tecnici ed anche letterarii finemente scelti.

Bellissime fotoincisioni vi si intercalano. Due splendide tavole fuori testo rendono vieppiù artistico e ricco il numero; una riproduce una fotografia del Sezzano di Torino, e l'altra, in tricromia dello stabilimento Danesi di Roma, il quadro del Favretto: *Al liston*.

Migliore complemento non potevasi dare al riuscito numero della artistica pubblicazione torinese.

Movimento commerciale. — Il 9 corr. furono caricati a Genova 1219 carri, di cui 521 di carbone pel commercio e 115 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 347, di cui 114 di carbone pel commercio e 33 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 338, di cui 207 di carbone pel commercio e 50 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 264, di cui 143 di carbone pel commercio, e 28 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Marcantonio Colonna* è partita da Aden, dove è giunta la *Caprera*.

Marina mercantile. — Da Buenos Aires è partito per Barcellona e Genova l'*Umbria*, della N. G. I. — È giunto l'8 corr. a New York il *Sannio*, della stessa Società. Il *Mendoza*, del Lloyd italiano, è partito da Napoli per New York. Da Santos ha proseguito per Genova, il *Bologna*, della Società Italia.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 10. — Lo *Standard* annunzia che i lavori per la costruzione di una nuova potente diga a Portsmouth comincieranno appena il tempo lo permetterà.

Si tratta di togliere gli alti fondi sabbiosi che si trovano presso l'isola di Wight, per permettere le evoluzioni dei grandi vapori.

BERLINO, 10. — In occasione della discussione dell'interpellanza dei liberali circa l'introduzione del suffragio universale in Prussia un migliaio di operai si sono recati nelle vicinanze della Camera dei deputati prussiana per fara una dimostrazione.

Nelle vicinanze del Castello Imperiale sono ammassati forti reparti di polizia.

PARIGI, 10. — Monsignor Fiard, vescovo di Montauban, è morto.

VARSAVIA, 10. — Una banda armata ha lanciato una bomba nella stazione di Sokoloff, e si è impadronita della cassa postale.

Due soldati sono stati uccisi e sei persone gravemente ferite.

BERLINO, 10. — Verso mezzogiorno un folla di parecchie migliaia di persone si trovava riunita dinanzi al palazzo della Camera prussiana, quando il principe di Bülow è arrivato.

Il cancelliere è stato salutato da applausi insieme a grida di: *Vogliamo il diritto elettorale generale!*

BERLINO, 10. — Siccome la folla continuava a stazionare dinanzi al palazzo della Camera e parecchi dimostranti cominciavano a causare disordini, emettendo grida ironiche contro il cancelliere, la polizia disperse la folla verso l'1.30 e fece sgombrare la piazza del palazzo della Camera e le vie adiacenti.

I dimostranti si dispersero, fischiando, gridando e cantando la Marsigliese.

Non è stato operato alcun arresto.

BERLINO, 10. — *Camera dei deputati prussiana.* — L'ordine del giorno reca la discussione della mozione dei radicali sulla introduzione del diritto elettorale generale, uguale, diretto e segreto per le elezioni della Camera e sulla riforma delle circoscrizioni elettorali attuali.

Traeger, radicale, appoggia la mozione. L'oratore critica il sistema elettorale vigente.

La Camera diviene agitata.

Bülow legge una dichiarazione, la quale dice che il Governo cercò già di migliorare il sistema elettorale prussiano, riconoscendolo difettoso, e che egli studia da tempo la possibilità di rimediarvi.

Fin da ora il Governo può dichiarare che l'introduzione in Prussia del sistema elettorale vigente per le elezioni al Reichstag non risponderebbe al bene del paese (Vive approvazioni a Destra) e perciò bisogna rinunciarvi (Applausi).

Il Governo non può promettere neppure la sostituzione della votazione con scheda segreta a quella con scheda aperta.

Il Governo esaminerà se convenga mantenere il diritto elettorale sulla base del pagamento delle imposte o fissarlo su di un'altra base come l'età, la coltura od altri requisiti.

Appena il Governo avrà trovata una base solida per le sue decisioni, ciò che non può accadere durante la sessione attuale, presenterà un progetto alla Camera (Vivi applausi a destra — Proteste a sinistra).

Malkewitz, a nome dei gruppi dei conservatori, approva la dichiarazione del Governo e vuole che resti immutato il sistema attuale.

Porsch, del Centro, dichiara di essere favorevole all'introduzione in Prussia del sistema vigente per le elezioni al Reichstag e si duole della dichiarazione di Bülow.

Krause, nazionale-liberale, crede necessaria una nuova ripartizione delle circoscrizioni elettorali; aggiunge, a nome anche dei suoi amici, di respingere l'introduzione in Prussia del sistema elettorale vigente pel Reichstag ed invita la Sinistra a non insistere per l'adozione di tale sistema inammissibile.

Fischbeck, radicale, si compiace vivamente che il Governo abbia dichiarato di voler prendere in esame la modificazione del diritto elettorale.

Tale istruzione costituisce una saggia condiscendenza verso la politica del blocco. I suoi amici naturalmente non si aspettavano che il Governo promettesse oggi, senz'altro, un diritto elettorale, generale ed uguale.

L'oratore chiede inoltre il segreto elettorale. I suoi amici non si daranno pace finchè non avranno ottenuto il sistema vigente per il Reichstag.

Il cancelliere dell'Impero, principe di Bülow, rispondendo ai vari oratori, dice che le dimostrazioni pubbliche, come quelle avvenute, non fanno la minima impressione sul Governo e non lo fanno allontanare di una linea da ciò che esso ritiene giusto. Naturalmente il Governo conserverà la massima imparzialità nelle prossime elezioni.

Zedlitz, conservatore liberale, ritiene che, finchè i socialisti continueranno nell'attitudine che tennero finora, l'introduzione del sistema elettorale vigente pel Reichstag nelle elezioni per la Camera dei deputati di Prussia equivarrebbe al tradimento della patria prussiana.

Korfanty, polacco, appoggia la mozione dei radicali.

La discussione è chiusa. La mozione è respinta.

MADRID, 10. — Una lettera del capitano spagnuolo istruttore della polizia a Tetuan al ministro degli esteri annuncia che il pascià gli ha dichiarato che, in seguito alla tranquillità che regna e stante le forze di cui dispone per imporre il rispetto dovuto alle autorità, si poteva procedere al reclutamento del contingente della polizia. Il capitano dice che l'organizzazione delle forze di polizia comincierà appena El Guebbas avrà approvata la lista dei caids marocchini che gli è stata presentata. Questa approvazione è stata già inviata da Tangeri a Tetuan.

LISBONA, 11. — Il Re Don Carlos verrà domenica prossima a Lisbona per ricevervi il Duca degli Abruzzi.

Il Re ed il Duca si recheranno lunedì al castello di Villaviciosa per una partita di caccia.

PARIGI, 11. — Il *Journal* ha da Tangeri: Corre voce che Mulai Hafid sarebbe stato proclamato Sultano a Fez. Tale notizia è accolta con scetticismo.

Il *Petit Journal* ha da Tangeri: Una carovana proveniente da Fez e che trasportava a Tangeri 80,000 talleri è stata aggredita e saccheggiata a due giorni di marcia da Fez.

NEW YORK, 11. — L'*Evening Sun* ha da Washington: Il Giappone, in seguito alle domande degli Stati Uniti, ha acconsentito a limitare ad un numero prestabilito i passaporti per gli operai giapponesi che desiderassero emigrare alle isole Hawai.

LONDRA, 11. — I giornali hanno da Tangeri: Si annunzia da Mazagan che sono stati arruolati per la nuova polizia 150 uomini; ai quali gli istruttori francesi fanno fare esercizi. Tutto è calmo a Mazagan.

LONDRA, 11. — Telegrafano da Tangeri alla *Tribune*, in data di ieri: Cinquemila uomini sono partiti iersera da Casablanca per occupare Settat.

Si annunzia da Tetuan che Raisuli è ad un'ora di marcia da questa città. Egli è stato chiamato per prestare aiuto all'opposizione che si fa alla istituzione della polizia internazionale.

L'animosità della popolazione di Tetuan è tale che gli ufficiali spagnuoli non osano più mostrarsi in uniforme.

Si organizzano ad Algesiras colonne di spedizione per occupare Tetuan.

TOKIO, 11. — La nomina di Takahira ad ambasciatore a Washington è ufficiale.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano
del 10 gennaio 1908

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	750 65.
Umidità relativa a mezzodì	79.
Vento a mezzodì	SN.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 13.6. minimo 4 0.
Pioggia in 24 ore	2.9.

10 gennaio 1908.

In Europa: pressione massima di 770 sul mar Bianco, minima di 745 sulla Russia meridionale.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 2 a 6 mm.; temperatura aumentata; pioggie sull'Italia peninsulare ed isole; nebbie al nord; qua e là venti forti intorno a ponente.

Barometro: minimo a 752 sul mar Ligure, massimo a 760 in Sicilia.

Probabilità: venti moderati e forti del 3° quadrante sull'Italia peninsulare ed isole, settentrionali altrove; cielo in gran parte nuvoloso con piogge; mare agitato, specialmente il Tirreno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 gennaio 1908.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	mosso	11 0	5 1
Genova	coperto	legg. mosso	10 9	5 2
Spezia	piovoso	mosso	10 8	2 2
Cuneo	1/4 coperto		7 8	— 0 2
Torino	1/4 coperto	—	— 0 5	— 2 4
Alessandria	sereno	—	5 1	— 3 3
Novara	nebbioso	—	3 0	— 5 0
Domodossola	1/2 coperto	—	3 0	— 4 3
Pavia	nebbioso	—	3 7	— 4 0
Milano	coperto	—	4 0	— 2 4
Como	sereno	—	4 6	— 2 0
Sondrio	1/2 coperto	—	1 5	— 3 9
Bergamo	coperto	—	3 0	— 11 8
Brescia	1/2 coperto	—	4 5	— 3 2
Cremona	nebbioso	—	3 1	— 3 0
Mantova	nebbioso	—	1 6	— 3 8
Verona	1/4 coperto	—	2 6	— 3 6
Belluno	coperto	—	11 1	— 5 2
Udine	coperto	—	3 9	0 5
Treviso	nebbioso	—	0 2	— 3 1
Venezia	3/4 coperto	calmo	1 0	— 3 2
Padova	1/4 coperto	—	2 2	— 4 5
Rovigo	nebbioso	—	— 1 0	— 4 0
Piacenza	nebbioso	—	3 0	— 3 8
Parma	coperto	—	4 1	— 2 2
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	2 0	— 4 0
Modena	nebbioso	—	3 3	— 4 0
Ferrara	nebbioso	—	3 0	— 4 0
Bologna	1/2 coperto	—	2 8	— 2 2
Ravenna	nebbioso	—	3 6	— 4 2
Forlì	nebbioso	—	3 2	— 2 6
Pesaro	coperto	calmo	7 7	2 9
Ancona	coperto	mosso	9 0	— 1 0
Urbino	coperto	—	5 7	— 0 1
Macerata	coperto	—	7 3	0 4
Ascoli Piceno	coperto	—	10 5	5 0
Perugia	coperto	—	6 9	3 0
Camerino	coperto	—	6 2	2 0
Lucca	coperto	—	7 3	2 0
Pisa	coperto	—	13 2	9 1
Livorno	coperto	grosso	11 9	10 4
Firenze	coperto	—	8 9	5 6
Arezzo	piovoso	—	8 8	4 9
Siena	coperto	—	7 9	4 0
Grosseto	—	—	—	—
Roma	coperto	—	10 4	4 0
Teramo	coperto	—	10 0	4 3
Chieti	coperto	—	9 0	4 0
Aquila	coperto	—	5 0	1 8
Agnone	coperto	—	8 0	1 2
Foggia	coperto	—	11 9	5 6
Bari	1/4 coperto	calmo	12 2	4 6
Lecce	3/4 coperto	—	14 0	4 6
Caserta	piovoso	—	12 0	5 0
Napoli	piovoso	agitato	11 6	8 1
Benevento	—	—	—	—
Avellino	piovoso	—	8 8	5 1
Caggiano	coperto	—	5 2	2 6
Potenza	piovoso	—	13 5	1 7
Cosenza	3/4 coperto	—	12 0	7 0
Tiriolo	piovoso	—	8 3	1 9
Reggio Calabria	coperto	calmo	16 0	10 0
Trapani	coperto	legg. mosso	14 6	13 0
Palermo	3/4 coperto	tempestoso	15 1	8 0
Porto Empedocle	coperto	agitato	14 5	12 5
Caltanissetta	coperto	—	10 4	7 3
Messina	coperto	calmo	15 7	10 7
Catania	coperto	legg. mosso	15 0	7 7
Siracusa	1/2 coperto	mosso	15 9	11 2
Cagliari	3/4 coperto	mosso	13 5	7 2
Sassari	piovoso	—	11 0	7 2

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.